DIRETTIVA (UE) 2017/1371, RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNUIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE

TABELLA DI CONCORDANZA

Direttiva	Legislazione Nazionale	Commenti conclusivi e norme di recepimento
TITOLO I		
OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE		
Articolo 1		
Oggetto		
La presente direttiva stabilisce norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari, in conformità dell'acquis dell'Unione in questo settore.		
,		
Articolo 2	,	3 5
Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini della presente direttiva , si applicano le seguenti definizioni:		Si è in presenza di norme essenzialmente definitorie che non richiedono specifico recepimento.
a) per «interessi finanziari dell'Unione» si intendono tutte le entrate, le spese e l beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; li) del bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati; b) si intende per «persona giuridica» qualslasi entità che abbia personalità		Di rillevo è il paragrafo 2 dell'art. 2 che contiene un'importante clausola di limitazione della portata della Direttiva, applicabile unicamente ai casì di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA, laddove il concetto di gravità è definito avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite ("connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione") e all'elevato ammontare del pregiudizio per tale primario interesse finanziario UE ("danno complessivo pari ad almeno 10 000 000 EUR").
giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. 2. In materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, la presente direttiva si applica unicamente al casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA. Ai fini della presente direttiva, i reati contro il sistema comune dell'IVA sono considerati gravi qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale		Le nostre fattispecie incriminatrici nel campo, essenzialmente quelle di cui agli artt. 2 e segg. d.lgs. n. 74 del 2000, puniscono attualmente violazioni anche per importi nettamente inferiori a quello, elevatissimo, indicato nella fonte unionale.



secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 000 EUR.

3. La presente direttiva non incide sulla struttura e sul funzionamento delle amministrazioni fiscali degli Stati membri.

TITOLO II

REATI IN MATERIA DI FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE

Articolo 3

Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se commessa intenzionalmente, la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione costituisca reato.
- 2. Al fini della presente **direttiva** si considerano frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione:
- in materia di spese non relative agli appalti, l'azione od omissione relativa:
- all'utilizzo o alla presentazione di dichlarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto; ii)
- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero
- iii)
 alla distrazione di tall fondi o beni per
 fini diversi da quelli per cui erano stati
- b) in materia di spese relative agli appalti, almeno allorché commessa al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, l'azione od omissione relativa:
- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un

- Si riportano, raggruppate per gruppi omogenel alla previsione generale della direttiva, le disposizoni di diritto penale nazionale.
 -) Qualsiasi delitto, consumato o tentato, cul consegue l'appropriazione o la distrazione indebita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto:
 - articolo 316-bis del codice penale;
 - articolo 316-ter del codice penale;
 - articolo 356 del codice penale;
 - articolo 640, comma secondo numero 1), del codice penale;
 - articolo 640-bis del codice penale;
 - articolo 640-ter, comma secondo, del codice penale;
 - articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, 898;
 - delitto, qualsiasi consumato o tentato, in materia di entrate quelle diverse da derivanti dalle risorse provenienti proprie dall'IVA, cui consegue la diminuzione delle risorse del bilancio dell'Unione o dei bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto, ove

Si ritiene che le vigenti norme del codice penale e delle leggi penali speciali, inidcate nella colonna precedente, siano in grado complessivamente di coprire le figure criminali individuate dalla direttiva, salvo quanto si dirà appresso quoad poenam.



obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero

alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell'Unione;

c) in materia di entrate diverse dalle entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA di cui alla lettera d), l'azione od omissione relativa:

all'utilizzo o alla presentazione di dichlarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio dell'Unione o dei bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;

alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero

alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto;

in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione:

all'utilizzo o alla presentazione di dichlarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione;

alla mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero

alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA.

derivanti dall'utilizzo o dalla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, ovvero dalla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico:

- articoli 282 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennalo 1973, n. 43;
- 3) qualsiasi consumato o tentato, in materia di entrate derivanti dall'IVA, cul consegue la diminuzione delle risorse del bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto, purché l'azione od omissione sia commessa in sistemi fraudolenti transfrontalleri e il complessivamente arrecato agli interessi finanziari degli Stati
 - a dieci milioni di euro:
 articolo 2 del
 decreto legislativo
 10 marzo 2000, n.
 74:

membri Interessati e all'Unione, escludendo

interessi e sanzioni, sia

di importo non inferiore

- articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:
- articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
 - articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
- articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
- 74;
 articolo 10-quater
 del decreto
 legislativo 10
 marzo 2000, n. 74;
 articolo 11 del

articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. Si ritiene che i reati "fiscali" di cui agli artt. 2 e segg. d.lgs. n. 74 del 2000 (come modificati dall'articolo 39 del decreto legge n. 124 del 2019), che si riferiscono anche alle violazioni in materia di IVA, siano pienamente in grado di coprire quanto richiesto dalla Direttiva.



74: delitto, 4) qualsiasi consumato o tentato, del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, direttamente indirettamente, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura o ne accetta la promessa, complere per omettere un atto d'ufficio o di servizio cul consegua una lesione o un pericolo per gli Interessi finanziari dell'Unione europea:

articolo 317 del codice penale;

articolo 318 del codice penale;

articolo 319 codice penale;

articolo 319-ter del codice penale;

articolo 319-quater del codice penale;

articolo 320 del codice penale;

articolo 322 codice penale;

articolo 322-bis

codice penale;

delitto, qualsiasi consumato o tentato, di colui che promette, offre o procura al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio qualsiasi vantaggio per compimento dì t'omissione atti al indicati numero precedente:

articoli 319-quater, secondo comma, 321, 322 e 322-bis del codice penale;

6) qualsiasi ' delitto, consumato o tentato, commesso da pubblico ufficiale o incarlcato di un pubblico servizio Incaricato direttamente indirettamente gestione di fondi o beni, se ne appropri o li eroghi o destini per scopi diversi da quelli previsti, quando al fatto consegue una lesione degli interessi finanziari dell'Unione:

articoli 314, 316, 323 del codice penale;



7) delitti di associazione per delinquere finalizzati alla commissione dei delitti indicati ai numeri precedenti.	

Articolo 4

Altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il riciclaggio di denaro come descritto all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 e riguardante beni provenienti dai reati rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva costituisca reato. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, la corruzione passiva e la corruzione attiva costituiscano reato.

a) Ai fini della presente direttiva s'intende per «corruzione passiva» l'azione del funzionario pubblico che, tramite direttamente 0 intermediario. solleciti 0 riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per omettere un atto delle sue funzioni nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli Interessi finanziari dell'Unione.

b) Ai fini della presente direttiva s'intende per «corruzione attiva» l'azione di una persona che prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli finanziari dell'Unione. interessi 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarle affinché, se intenzionale, l'appropriazione indebita costituisca reato.

Al fini della presente direttiva , s'intende per «appropriazione indebita» l'azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarii per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

4. Ai fini della presente direttiva , s'intende per «funzionario pubblico»:

a)
un funzionario dell'Unione o un
funzionario nazionale, compresi i
funzionari nazionali di un altro Stato
membro e i funzionari nazionali di un
paese terzo;

i) per «funzionario dell'Unione» s'intende una persona:

che rivesta la qualifica di funzionario o di altro agente assunto per contratto articoli 379, 512-bis, 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale nel casi in cui le condotte ivi previste siano lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea o abbiano, comunque, ad oggetto denaro e cose provento dei delitti indicati in precedenza.

322-bis Art. C.D. Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri organi deali delle Comunità europee e di delle funzionari Comunità europee e di Stati esteri

Il paragrafo 1 di tale articolo rimanda al riciclaggio come definito dall'art. 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 in relazione a diverse e varie ipotesi, ma da riferire, per i reati PIF, al riciclaggio di denaro.

Si ritiene che le fattispecie incriminatrici indicate nella seconda colonna, in uno alle previsioni del codice penale in tema di concorso, associazione per delinquere, tentativo, favoreggiamento, e istigazione a delinquere, siano complessivamente sufficienti a coprire l'ipotesi di "riciclaggio di denaro", così come delineata nella fonte unionale.

Si ritiene che l'art. 322-bis c.p., Introdotto dalla più volte cit. L. n. 300/2000 e successivamente integrato, e le norme in esso richiamate siano in grado di soddisfare quanto richiesto dalla Direttiva. Le norme interne in questione, sempre in forza della ratifica contenuta nella cit. legge avevano comportato il recepimento di nozioni di corruzione attiva e passiva, già delineate in un protocollo della precedente Convenzione PIF in termini pressoché sovrapponibili a quelle attuali della Direttiva.

Anche la definizione di appropriazione indebita da parte di funzionario pubblico, fornita dalla Direttiva, corrisponde a quella di "peculato" del nostro ordinamento. Per quanto attiene alle condotte di distrazione di fondi si è ritenuto di dover comprendere anche il delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 c.p.

Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale Art. 358 c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio Si ritlene che le nostre nozioni interne di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, come delineate ampiamente, rispettivamente, nell'art. 357 e nell'art. 358 c.p., ed integrate nell'art. 322-bis c.p., siano già allineate con quella di "funzionario pubblico" di cui alla Direttiva.



dall'Unione al sensi dello statuto del funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal, regolamento (CEE, EURATOM; CECA) n. 259/68 del Consiglio (16) («statuto dei funzionari»); ovvero

distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l'Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dal funzionari o dagli altri agenti dell'Unione.

Fatte salve le disposizioni sui privilegi e le immunità di cui ai protocolli n. 3 e n. 7, sono assimilati ai funzionari dell'Unione i membri di istituzioni, organi o organismi dell'Unione, istituiti a norma dei trattati e il relativo personale cui non si applica lo statuto del

per «funzionario nazionale» s'intende: il «funzionario» o il «funzionario pubblico» secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui la persona in questione svolge le sue funzioni. Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario nazionale di uno Stato membro, o un funzionario nazionale di un paese terzo, avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo è tenuto la definizione di ad applicare «funzionario nazionale» soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno. Il termine «funzionario nazionale» comprende qualsiasi persona che esèrciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale. È assimilata a un funzionario nazionale qualsiasi persona che eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, 0 regionale b)

qualunque altra persona a cul siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implichino la gestione degli interessi finanziari dell'Unione, o decisioni che li riguardano, negli Stati Membri o in paesi terzi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA FRODE E AD ALTRI REATI CHE LEDONO GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE

Articolo 5

Art. 115, comma 3, c.p.: "Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso".

Art. 414 c.p.: "Chiunque pubblicamente Istiga a

Per quanto riguarda l'istigazione, si ritiene che le norme vigenti (artt. 115, comma 3, c.p. e 414 c.p.) siano sufficienti, pur se la prima punisce l'istigazione soltanto se accolta e la seconda punisce si l'istigazione come tale, anche se non accolta, ma con l'avverbio pubblicamente delimita la fattispecie incriminatrice.



Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3.

commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1)con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2)con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a € 206, se trattasi di Istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di Istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita al n. 1"

(omissis)

Art. 110 c.p.: "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti".

Art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000: "1. In deroga all'art. 110 del codice penale:

a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo, non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 2;

chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 8".

Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale): "Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le

Circa II concorso, le norme generali in materia (artt. 110 e segg. del c.p.) sono idonee a coprire anche l'ambito in considerazione.

Occorre, al riguardo, tener conto che, nel campo fiscale, e quindi anche in materia di violazioni relative all'IVA, l'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 escludeva II concorso, sia pure limitatamente alle due ipotesi di cui agli artt. 2 e 8 del decreto legislativo n. 74/2000: nell'ottica della doverosa attuazione della direttiva, tuttavia, tale limitazione non pare necessaria di abrogazione. L'esclusione del concorso di persone nel reato è stato, infatti, introdotto dal legislatore nazionale al fine di evitare che un medesimo soggetto sia chiamato a rispondere due volte per il medesimo fatto: una volta per aver emesso le fatture relative ad operazioni inesistenti ed un'altra volta per aver concorso, con l'emissione medesima, nel reato commesso con la dichiarazione fisca-le dall'utilizzatore delle fatture medesime. Poiché la direttiva riguarda esclusivamente i delitti di dichiarazione, va osservato che la limitazione all'operatività della regola generale del concorso di persone riguarda esclusivamente colui che è punito, peraltro con le medesime sanzioni penali, ad un differente titolo: ne consegue che non ne deriva alcun vuoto di tutela per gli interessi finanziari dell'Unione, proprio in quanto l'ordinamento italiano punisce glà l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti quale autonomo ti-tolo di reato.

Per quel che concorne il favoreggiamento, le previsioni in tema di favoreggiamento personale e reale attualmente previste coprono quanto richiesto dalla fonte comuniaria.

Infine, per Il tentativo, la norma generale di cui all'art. 56 c.p. vale anche per I reati che qui interessano. Tuttavia, sempre per I reati tributari, si deve tener conto dell'esistenza dell'art. 6 d.lgs. n. 74 del 2000, che esclude la configurabilità del tentativo, sia pure limitatamente alle fattispecie ivi indicate. Tale eccezione, quindi, è stata oggetto dell'intervento di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativio: il tenativo, dunque, sarà sempre configurabile – anche i materia penale tributaria – ove leda gli interessi finznziari dell'Unione ai sendi della direttiva.



investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni"

(omissis)

....

Art. 379 c.p. (Favoreggiamento reale): "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e. 648 ter aluta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da € 51 a € 1.032 se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".

Art. 56 c.p. (Delitto tentato): "Chi comple atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si comple o l'evento non si verifica".

(omissis)

Art. 6 d.lgs. n. 74 del 2000:

1.I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.

Articolo 6

Responsabilità delle persone gluridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarle affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata:

Dil.vo 8 glugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone gluridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Si ritiene che il testo attuale del D.lgs. n. 231/2001 soddisfi in gran parte quanto richiesto dall'art. 6 della direttiva circa la responsabilità delle persone giuridiche anche nella materia che qui Interessa.

In primo luogo, infatti, secondo una condivisibile osservazione dottrinale, dal combinato disposto degli artt. 6 e 9 della Direttiva esce confermato il consolidato approccio comunitario (e ora eurounitario) nel senso dell'Indifferenza del legislatore sovranazionale circa



sul potere di rappresentanza della persona giuridica: sul potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure sull'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. 2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbiano reso possibile la commissione, da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto, di uno dei reati di cui all'articolo 3, 4 o 5, a vantaggio di tale persona giuridica. 3. La responsabilità delle persone gluridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la possibilità di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cul agli articoli 3 e 4 o che siano penalmente responsabili ai sensi dell'articolo 5.

l'attribuzione di una vera e propria etichetta penalistica al sotto-sistema punitivo degli enti collettivi, in ossequio alle tradizioni giuridiche di quegli Stati membri secondo cui societas delinquere non potest. Pertanto anche l'Italia, in cui vale tuttora quest'ultimo principio, a termini di Direttiva, non è tenuta a prevedere che le persone giuridiche, come ivi definite, rispondano direttamente sui piano penale dei reati in questione.

Si ricorda che il cit. decreto n. 231 del 2001, dopo una lunga genesi, è stato introdotto in base alla delega racchiusa riell'art. 11 L. n. 300/2000, che, a sua volta, era finalizzata alla ratifica di diversi atti internazionali, tra I quali, per quello che qui interessa, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici funzionari stranieri nelle operazioni economiche internazionali del dicembre 1997, che, all'art. 2, prevedeva espressamente l'obbligo, per ciascuna parte, di "adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di pubblico ufficiale straniero". L'intervento normativo interno, peraltro, finì con l'avere ben più ampla portata e copre attualmente in buona parte l'ambito del reati che qui interessano: cfr. in particolare l'art. 24 che richiama tra gli altri, gli artt. 316-ter e 640-bis c.p.; l'art. 24-ter che richiama, tra gli altri, gli artt. 416 e 416-bis c.p.; l'art. 25 in tema di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione; l'art. 25-octies in tema di ricettazione, riciclaggio e implego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. Da ultimo, con la conversione del decreto legge 124 del 2019 (in materia di delitti tributari) è stato introdotto l'articolo quinquiesdecies)

In sostanza dei c.d. reati PIF dalla lista desumibile dagli artt. 24-26 d.igs. n. 231/2001, così come successivamente incrementata a seguito di numerose interpolazioni, restano esclusi alcuni di quelli in materia fiscale, altri in materia di frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.), frode nelle erogazioni nel capo dell'agricoltura (articolo 2 della legge n. 898 del 1986), peculato (articoli 314 e 316 c.p.), abuso d'ufficio (323 c.p.) nonché dei delitti di contrabbando (d.P.R. n. 43 del 1973).

Con l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo si è provveduto, dunque, ad ampliare la portata applicativa del d.lgs. n. 231 del 2001 anche al reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione in precedenza non contemplati dalla



disciplina medesima.

Articolo 7

Sanzioni per le persone fisiche

 Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena massima che preveda la

reclusione.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli. I danni o vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3. paragrafo 2, lettere a),

cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 4 si presumono considerevoll qualora il danno o ll vantaggio sia di valore superiore a i 100 000 EUR.

I danni o i vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), e soggetti all'articolo 2, paragrafo 2, si presumono sempre considerevoll. Gli Stati membri possono altresi prevedere una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per altre circostanze gravi definite nel loro diritto nazionale.

4. Qualora un reato di cui all'articolo 3, paragrafo2, lettere a), b) e c), e all'articolo 4, comporti danni inferiori a 10 000 EUR o vantaggi inferiori a 10 000 EUR, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.

5. Quanto disposto al paragrafo 1 non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti nei riguardi dei funzionari pubblici.

Le fattispecie incriminatrici innanzi richiamate sono quasi tutte punite già nell'ipotesi-base con il massimo edittale di reclusione pari o superiore alla pena massima non inferiore a 4 anni di pena detentiva, richiesta dalla Direttiva, indipendentemente dal ricadere in caso di danni o vantaggi considerevoli, come specificati sempre nella Direttiva.

Quindi non è richiesta armonizzazione, con le eccezioni che seguono:

- la figura di "Peculato mediante profitto dell'errore altrui" ex art. 316 c.p.;
- la figura di "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" ex art. 316-ter c.p.;
- Il comma secondo dell'articolo 319 quater "Induzione indebita a dare o promettere utilità";
- articolo 2 della legge n. 898 del 1986 in materia di frodi nell'erogazioni di contributi per l'agricoltura.

Si è dunque intervenuti per innalzare la sanzione penale prevista per le persone fisiche al fine di rispettare il limite minimo del 4 anni di reclusione per la punizione dei reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione ove le condotte arrechino danni o vantaggi considerevoli.

Articolo 8

. Circostanze aggravanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualora un reato di cui agli articoli 3, 4 o 5 sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, ciò sia considerato una circostanza aggravante.

61-bis (Circostanza aggravante del reato transnazionale): Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali dato 11 abbia SUO contributo un gruppo organizzato criminale impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma

Si tratta di due circostanze ad effetto speciale, già previste nel nostro ordinamento (rispettivamente, la prima, all'art. 4 L. 16 marzo 2006, n. 146 e, la seconda, dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, articoli contestualmente abrogati) ed ora "interpolate" nel codice penale, ai sensi, rispettivamente, della lett. a) e della lett. d) del comma 1, dell'art. 5 del recente d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103.



dell'articolo 416-bls.1". Le due circostanze sono potenzialmente applicabili anche ai reati PIF. Art. 416-bis.1 (Circostanze aggravanti ed attenuanti per reati connessi ad attività maflose): "Per i delitti Occorre, peraltro, tener conto che alla fine del "Considerando 19" alla direttiva è punibili con pena diversa specificato che: "Gli Stati membri non hanno l'obbligo di prevedere la circostanza aggravante qualora il diritto dall'ergastolo commessi avvalendosi delle previste nazionale preveda che i reati definiti nella condizioni dall'art. 416-bis ovvero decisione quadro 2008/841/GAI siano al fine di agevolare puniti come un reato distinto e ciò può delle l'attività associazioni comportare livelli sanzionatori più severi", previste quali I vari reati associativi previsti dalla dallo stesso articolo, la legislazione interna. pena è aumentata da un terzo alla metà" (omissis) Articolo 9 SI ritiene che l'apparato sanzionatorio Sanzioni per le persone giuridiche Sezione II del cit. d.lgs. previsto in termini generali dalle norme n, 231 del 2001 (artt. 9 richiamate nella seconda colonna di e segg. circa le Sanzioni queste tabelle possa soddisfare quanto in generale) richlesto dalla norma unionale. GII Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile al sensi Invero, si tratta, non solo di sanzioni dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni amministrative pecuniarie, ma anche di effettive, proporzionate e dissuasive, sanzioni di altro genere, anche interdittive, applicate dal giudice penale che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono competente per i reati dai quali gli illeciti comprendere anche altre sanzioni quali: in questione dipendono (cfr. art. 36 del d.las.) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica; l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale; l'assoggettamento a sorveglianza gludiziaria; e) provvedimenti giudizlari scioglimento; Table 18 la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere II reato. Articolo 10 Per quanto riguarda i reati PIF in materia Art. 12 bis (Confisca) di IVA, opera la confisca obbligatoria, anche per equivalente, ex art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000: Congelamento e confisca d.lgs. n. 74/2000, per quanto attiene ai Gli Stati membri adottano le misure "proventi" del reati in questione, per i necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi del reati di cui 1.Nel caso di condanna o quali resterebbe comunque la confisca ex di applicazione della art. 240, comma 1, c.p. per le "cose che pena su richiesta delle servirono o furono destinate a commettere il reato" in ordine a quelli che agli articoli 3, 4 e 5. Gli Stati membri vincolati dalla **direttiva** 2014/42/UE norma parti a 444 del dell'articolo la direttiva chiama "strumenti" di tali procedura codice di del Parlamento europeo e del Consiglio

(17) vi provvedono in conformità di tale direttiva.

penale per uno del delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erarlo anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

Art. 240-bis (Confisca in casi particolari) c.p. e art. 12 ter d.lgs.74/2000

:

Altra confisca obbligatoria, ma nei casi ivi considerati, è attualmente disciplinata, anche per equivalente, dall'art. 240 bis c.p., che ha interpolato nel codice penale, ex art. 6 d.lgs. n. 21/2018, una serie di disparate ipotesi di confisca, già previste da diverse disposizioni, contestualmente abrogate appunto in base all'intervento normativo in tema di c.d. riserva di codice. Tale confisca copre parecchi degli ulteriori reati PIF, ma ancora una volta non per gli "strumenti" degli stessi, per i quali si dovrebbe far ricorso alla confisca facoltativa di cui sopra.

Circa il "congelamento", la direttiva non ne fornisce una definizione, ma la precedente direttiva 2014/42/UE, cui l'art. 10 fa esplicito rinvio, all'art. 2, n. 5, specificava che per "congelamento" specificava che per "congelamento" s'intende "il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o II controllo". Ebbene, già quando si trattò di recepire l'ora citata direttiva 2014/42/UE, con il d.lgs. 29.10.2016, n. 202, non venne emanata alcuna specifica disposizione volta ad introdurre una misura denominata "congelamento"; scelta, questa, che appare tuttora condivisibile, perché il nostro ordinamento disponeva e dispone del "sequestro preventivo", una misura cautelare reale di applicazione generale che risponde plenamente a quanto richiesto, tanto che i suoi effetti sono spesso descritti appunto in termini di "congelamento" del bene che ne è attinto (cfr. Cass. pen., sez. V, 17.4.2009, n. 30596; id., sez. III, 17.1.2002, n. 11275).

Si ritiene, pertanto, che a riguardo non sia necessario alcun intervento interno.

Articolo 11

Giurisdizione

 Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarle a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 nei seguenti casi:
 a)

il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio; o b)

l'autore del reato è un proprio cittadino.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 laddove l'autore del reato sia soggetto allo statuto dei funzionari al momento della commissione del reato. Clascuno Stato membro può astenersi dall'applicare le

Artt. 6-10 c.p.

SI ritiene che nessun problema ponga l'Ipotesi di giurisdizione prevista dalla lett, a) del paragrafo 1 della direttiva, a fronte del principio di ubiquità sancito dall'art. 6 del codice penale, per tutti i reati e, quindi, anche per quelli PIF.

Rispetto, Invece, all'ipotesi delineata dalla lett. b) dello stesso paragrafo, le previsioni di cui agli all'art. 7 (Reati commessi all'estero dai cittadino o dallo straniero) e all'art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero) c.p., paiono sufficienti.

Infatti l'art. 9, comma 3, c.p. era stato modificato nel senso di aggiungervi "a



norme sulla giurisdizione di cui al presente paragrafo, o può applicarle solo in particolari casi o solo quando siano soddisfatte specifiche condizioni, e ne informa la Commissione.

3. Uno Stato membro informa la Commissione qualora lo stesso decida di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 che sono stati commessi al di fuori del proprio territorio in una delle seguenti situazioni:

a)
l'autore del reato risieda abitualmente
nel proprio territorio;

Il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; oppure

l'autore del reato sia uno del propri funzionari che agisce nelle sue funzioni ufficiali.

d. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato o su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.

danno delle Comunità europee", ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 29 settembre 2000, n. 300, a suo tempo, emanata anche per ratificare e dare attuazione alla Convenzione PIF del 1995, può ritenersi ormai superata e sostituita dalla locuzione "a danno dell'Unione europea" ai sensi dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo.

Nessun problema, infine, dovrebbe porre il paragrafo 4 dell'art. 11, perché, nel caso in cui fosse prevista sempre la nostra giurisdizione anche quando l'autore del reato è un nostro cittadino, le norme interne attuali non prevedono "che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato o su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato" quali condizioni per l'esercizio della giurisdizione.

Artt. 157 e segg. c.p. e art. 172 c.p. La norma non sembra richiedere apposita armonizzazione del diritto nazionale.

Per quanto riguarda la prescrizione del reati PIF, infatti, ben può operare il regime ordinario della nostra prescrizione che, per tutti i delitti, e quindi anche quelli che qui vengono in considerazione, prevede un termine ordinario di prescrizione minimo di 6 anni, salvi gli "aumenti" dipendenti da cause di sospensione o di interruzione del corso della prescrizione.

Per quello che concerne, poi, la prescrizione della pena detentiva per gli stessi reati, pena che si deve assicurare possa essere eseguita per almeno 5 anni dalla data della condanna definitiva, al sensi del paragrafo 4 di tale articolo, attualmente il termine di prescrizione della pena del nostro ordinamento in tal caso è almeno di 10 anni, a far tempo dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ai sensi dell'art. 172 c.p., di tal che non v'è bisogno di norme ulteriori.

Articolo 12

Termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di 'tall reati, al fine di contrastare tali efficacemente. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno cinque anni dal momento in cui il reato è stato commesso. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione più breve di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati



Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché: a)		
una pena superiore ad un anno di reclusione, o in alternativa,		
b) una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di		
almeno quattro anni di reclusione, irrogata a seguito di condanna		
definitiva per uno del reati di cui agli articoli 3, 4 o 5, possa essere eseguita per almeno cinque anni dalla		
data della condanna definitiva. Tale periodo può includere proroghe del		
termine di prescrizione derivanti da interruzione o da sospensione.		
Articolo 13		
Recupero		Alcuna disposizione interna pregludica il recupero cui si riferisce l'art, 13
La presente direttiva non pregludica il recupero:		
1) a livello di Unione, delle somme		
indebitamente pagate nel quadro della commissione del reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), o agli		
articoli 4 o 5;	W)	
a livello nazionale, dell'IVA non pagata nel quadro della commissione del reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), o agli articoli 4 o 5.		
Articolo 14 Interazione con gli altri atti		Alcuna disposizione interna pregludica il la disposizione dell'art. 14
giuridici applicabili dell'Unione		
L'applicazione di misure, sanzioni e ammende amministrative contemplate dal diritto dell'Unione, in particolare		
quelle previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95,		
o da disposizioni del diritto nazionale adottate conformemente a un obbligo specifico derivante dal diritto		
dell'Unione, non pregludica le disposizioni della presente direttiva .		
Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi procedimento penale avviato sulla base di disposizioni nazionali che		
attuano la presente direttiva non pregiudichi indebitamente l'applicazione		
adeguata ed effettiva di misure, sanzioni e ammende amministrative non assimilabili a un procedimento		
penale contemplate dal diritto dell'Unione o da disposizioni nazionali di		
attuazione.		
τιτοιο τν		
સ્ટેલિક સમાના ક્રેક્ટ્રેલિક ક્રેક્ટ્રેલિક ક્રેક્ટ્રેલિક ક્રેક્ટ્રેલિક ક્રેક્ટ્રેલિક ક્રેક્ટ્રેલિક ક્રેક્ટ્રેલિક		·
DISPOSIZIONI FINALI		



Articolo 15

Cooperazione tra Stati membri e Commissione (OLAF) e altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione

1. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Eurojust offrono l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitano per facilitare il coordinamento delle loro Indagini. facilitare 2. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nell'ambito delle competenze, scamblare informazioni con la Commissione per semplificare l'accertamento del fatti e assicurare un'azione efficace contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. La Commissione e le autorità nazionali competenti tengono conto, in ciascun caso specifico, dei requisiti di riservatezza e delle norme in materia di protezione dei dati. Fatto salvo il diritto nazionale in materia di accesso alle informazioni, a questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione, uno Stato membro può subordinare l'uso di tali informazioni a condizioni specifiche applicabili sia alla Commissione sia a qualunque altro Stato membro a cui l'informazione inoltrata. 3. La Corte dei conti e i revisori dei conti incaricati dell'audit in relazione ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, istituiti in applicazione dei trattati, e ai bilanci gestiti e controllati dalle istituzioni, comunicano all'OLAF e alle altre autorità competenti qualsiasi fatto qualificabile come reato al sensi degli articoli 3, 4 o 5 di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi nazionali di revisione dei conti facciano altrettanto.

Articolo 16

Sostituzione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

. La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità



europee, del 26 luglio 1995, e relativi protocolli del 27 settembre 1996, del 29 novembre 1996 e del 19 giugno 1997, è sostituita dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati da essa, con effetto dal 6 luglio 2019. Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla convenzione si intendono fatti alla presente direttiva. Articolo 17 Recepimento 1. Gli Statl membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie conformarsi alla presente direttiva . Essi comunicano immediatamente alla Commissione Il testo di tali disposizioni. Essi applicano tall disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2019. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della all'atto pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva , nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla convenzione sostituita dalla presente direttiva s'intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e formulazione dell'indicazione sono stabilite dagll Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 18 Relazioni e valutazione 1. Entro il 6 luglio 2021 la Commissione Alla trasmissione dei dati statistici da presenta al Parlamento europeo e al parte del Ministero della giustizia alla Consiglio una relazione che valuta in Commissione europea è dedicato che misura gli Stati membri abbiano l'articolo 8 dello schema di decreto. adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva : 2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato: numero di procedimenti penali avviati, archiviati, conclusi con un



proscioglimento, conclusi con una condarna e in corso; b) gli importi recuperati a seguito di procedimenti penall e i danni stimati. 3. Entro il 6 luglio 2024 e tenendo conto della sua relazione trasmessa al sensi del paragrafo 1 nonché delle statistiche degli Stati membri trasmesse ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'impatto della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva sulla prevenzione della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. 4. Entro il 6 luglio 2022 e sulla base delle statistiche trasmesse dagli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta, rispetto all'obiettivo generale che consiste nel rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, se:	
a) la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è adeguata; b)	
le disposizioni relative ai termini di prescrizione di cui all'articolo 12 sono sufficientemente efficaci; c) la presente direttiva affronta efficacemente i casi di frode negli appalti. 5. Le rejazioni di cui al paragrafi 3 e 4 sono accompagnate, se necessario, da una proposta legislativa che può includere, una disposizione specifica sulla frode negli appalti.	
Articolo 19 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	
Articolo 20 Destinatari Gil Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati	

, es